

Il presente volume contiene la documentazione relativa all'attività svolta dall'Autorità nell'anno 2001.

La scelta di presentare in forma separata questa documentazione risponde ad una duplice esigenza. Anzitutto, si è inteso rendere più snella l'esposizione di considerazioni, osservazioni e valutazioni in tema di lavori pubblici contenute nel primo volume. In secondo luogo, si offre uno strumento di consultazione specializzata, autonomo rispetto al primo volume.

I documenti riportati nel volume sono anche disponibili sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it

PAGINA BIANCA

Sezione I

Regolamenti

1. Regolamento sul funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
2. Gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività amministrativa, sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo
3. Regolamento recante disposizioni in materia di vigilanza sul contenzioso arbitrale

PAGINA BIANCA

**Regolamento sul funzionamento
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici**
(Deliberazione del 5 novembre 2001)

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
2. Nel testo la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, è indicata come Legge ed il regolamento approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554, come Regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, le deliberazioni adottate dall'Autorità in sede collegiale, sono indicate come adottate dal Consiglio.

Titolo I - Organizzazione e funzioni dell'Autorità

Capo I - Organizzazione e funzionamento del Consiglio

Articolo 2 - Assunzione delle funzioni dei componenti l'Autorità

1. La prima riunione del Consiglio dell'Autorità è convocata dal componente più anziano di età.
2. Nella prima riunione il Presidente eletto ed i componenti dichiarano formalmente di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma, 3 della Legge.
3. Ove il Presidente o un componente incorrano in una delle cause di incompatibilità, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Presidente riferisce ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per i provvedimenti di competenza.
4. Le deliberazioni di cui al comma precedente sono adottate dal Consiglio; alla relativa riunione non partecipa l'interessato.
5. Fermo restando lo svolgimento di attività scientifiche, di studio o di ricerca e di partecipazione a convegni, seminari, anche con finalità formative, in quanto espressioni della libertà di pensiero, per le altre attività i consiglieri ne fanno previa comunicazione al Consiglio.

Articolo 3 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Autorità; convoca le riunioni del Consiglio e ne dirige i lavori; adotta gli atti e i provvedimenti necessari all'esecuzione delle delibere del collegio; vigila sull'attività degli uffici e sulla corretta attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio. Alle dirette dipendenze del Presidente è posto l'ufficio di Segreteria composto da personale in servizio presso l'Autorità.

2. Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente da uno dei componenti il Consiglio, secondo l'ordine deliberato dal Consiglio all'inizio di ogni anno. 3. Il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza, i quali debbono essere sottoposti a ratifica dal Consiglio nella prima riunione successiva alla loro adozione.

Articolo 4 - *I Componenti*

1. I componenti dell'Autorità durano in carica cinque anni dalla data del provvedimento di nomina e svolgono le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
2. A ciascun componente sono assegnati due assistenti scelti tra il personale in servizio presso l'Autorità.

Articolo 5 - *Decadenza, dimissioni e altre cause di cessazione dalla carica*

1. Il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, comunica ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, con deliberazione motivata, le cause di decadenza dall'ufficio sussistenti nei confronti di un proprio componente.
2. Sulle dimissioni di componenti dell'Autorità, il Consiglio, sentito l'interessato, formula le proprie osservazioni e le trasmette ai Presidenti di Camera e Senato per i provvedimenti di competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione.
3. In caso di cessazione del componente dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, il Presidente ne dà notizia ai Presidenti di Camera e Senato ai fini della sostituzione.

Articolo 6 - *Riunioni*

1. Le riunioni del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o chi ne fa le veci.
2. I componenti che non possono partecipare alle riunioni ne danno tempestiva comunicazione al Presidente.
3. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da componenti della Segreteria degli organi collegiali.
4. Il Consiglio può deliberare all'unanimità, all'inizio della riunione, che le funzioni di segretario verbalizzante siano svolte da un componente.
5. Alle riunioni del Consiglio possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, i Dirigenti generali dei Servizi ed il Consiglio può procedere ad audizioni, nel corso delle riunioni, di propri dirigenti, funzionari o di esperti.

Articolo 7 - *Convocazione ed ordine del giorno*

1. Il Consiglio si riunisce nella sua sede di Roma. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'utilizzazione di altra sede. Le riunioni possono essere tenute in video conferenza e sono, di norma, settimanali.
2. Il Presidente fissa gli argomenti all'ordine del giorno contestualmente alla convocazione. Della convocazione deve essere data comunicazione ai componenti non oltre il terzo giorno che precede la riunione, unitamente alla messa a disposizione della documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

3. Ogni Consigliere ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e di formulare richiesta motivata di convocazione del Consiglio. Il Presidente cura che l'iscrizione o la convocazione avvengano entro cinque giorni dalla richiesta.
4. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno può essere integrato dal Consiglio all'unanimità prima dell'inizio di ciascuna riunione.
5. Il Presidente, ove lo ritenga, nomina uno o più relatori tra i componenti il Consiglio.
6. Il Consiglio può dare incarico a propri componenti di coordinare e sovrintendere a specifiche attività, per riferirne al Consiglio stesso ai fini dell'adozione dei conseguenti atti deliberativi.

Articolo 8 - *Deliberazioni*

1. Le delibere del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.
2. Il voto è palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti i componenti, le persone addette agli uffici ed i consulenti.
3. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 9 - *Verbalizzazione delle riunioni*

1. Il componente della Segreteria degli organi collegiali o il componente del collegio, ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, cura la redazione del verbale delle riunioni dal quale devono risultare i nomi dei componenti presenti, l'ordine del giorno e le sue eventuali integrazioni e, per ogni argomento trattato, la delibera adottata, nonché, ove richiesto, le dichiarazioni rese.
2. Il verbale delle riunioni è messo a disposizione del Presidente e dei componenti, per l'approvazione, almeno tre giorni prima della successiva riunione.

Articolo 10 - *Consulenza di organi dello Stato*

1. Spetta al Consiglio avvalersi della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici per le questioni di ordine tecnico e del Consiglio nazionale dei beni culturali ed ambientali relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089; disporre perizie e analisi economiche e statistiche e consultare esperti. La consultazione di esperti può essere attuata anche per mezzo di audizioni da parte del Consiglio.

Articolo 11 - *Deliberazioni sulle irregolarità*

1. Spetta al Consiglio disporre la trasmissione degli atti e dei rilievi agli organi di controllo, anche interno; deliberare la trasmissione degli atti e dei propri rilievi al Pubblico ministero penale o alla Procura generale antimafia, secondo le competenze, ovvero, quando dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, alla Procura generale della Corte dei conti nonché ai soggetti interessati.

Articolo 12 - *Segnalazione al Governo ed al Parlamento*

1. I risultati di indagini e di istruttorie e, in generale, i dati delle attività in materia di lavori pubblici acquisiti dall'Autorità sono rielaborati ed esami-

nati dall'Ufficio affari giuridici, studi, rapporti con Istituzioni comunitarie ed internazionali, per dare attuazione alla previsione normativa di segnalazione al Governo ed al Parlamento, con apposita comunicazione dei fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici.

2. La segnalazione di cui al comma precedente è da effettuare nelle ipotesi in cui risultino i seguenti elementi: ricorrere di fenomeni generali; gravità delle irregolarità riscontrate; esistenza di poteri di intervento del Governo e del Parlamento, ovvero opportunità che siano comunque informati dei fatti relativi.

3. La segnalazione, su motivata proposta dell'Ufficio, è deliberata dal Consiglio dell'Autorità il quale, ove lo ritenga, può sentire previamente le amministrazioni interessate e le rappresentanze delle categorie produttive.

Articolo 13 - *Ufficio rapporti esterni*

1. L'Ufficio rapporti esterni, posto alle dirette dipendenze del Consiglio, provvederà ad organizzare seminari, convegni e incontri di studio.

Capo II - *Audizioni periodiche*

Articolo 14 - *Audizioni periodiche*

1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici convoca con cadenza annuale i rappresentanti di amministrazioni pubbliche, enti e associazioni nazionali operanti nel settore dei lavori pubblici.

2. Sono convocate, altresì, le associazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori partecipanti al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Articolo 15 - *Convocazioni e ordine del giorno*

1. L'atto di convocazione contiene le seguenti indicazioni:

- a) luogo, giorno ed ora dell'audizione;
- b) ordine del giorno dell'audizione, eventualmente corredato da documenti base per la discussione;
- c) termini e modalità per l'accreditamento dei partecipanti;
- d) termini e modalità con cui possono essere presentate le osservazioni.

2. Della convocazione è data notizia su due quotidiani nazionali.

3. I soggetti di cui all'articolo 14 possono proporre, entro il decimo giorno precedente la data dell'audizione, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.

4. I soggetti convocati comunicano tempestivamente i nominativi dei propri rappresentanti.

5. Dell'audizione viene redatto resoconto sommario a cura di un funzionario dell'Autorità.

Articolo 16 - *Audizioni straordinarie*

1. Oltre alle audizioni periodiche di cui all'articolo 14, l'Autorità può convocare, anche su richiesta dei soggetti di cui allo stesso articolo, audizioni